

	Esente da Bollo ai sensi dell'art.82, comma 5 del Decreto	
	Legislativo n.117/2017, così come modificato ed integrato	
	dall'art.26 del Decreto Legislativo n.105/2018.	Registrato a Reggio Emilia
	Repertorio N.35988 Raccolta N.14310 Allegati: 1	il 7 febbraio 2019
	ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	al N. 1950
	REPUBBLICA ITALIANA	Serie 1 T
	Oggi trentuno gennaio duemiladiciannove	Euro 200.00
	31 gennaio 2019	
	in Reggio Emilia, nel mio studio, in Largo Giambellino n.2.	
	Innanzi a me dott.ssa CECILIA CASASOLE, Notaio in Reggio	
	Emilia, iscritta a Ruolo nel Distretto Notarile di Reggio	
	Emilia, sono presenti i Signori:	
	- CONTINI Cristina, nata a Carpi (MO) il 9 settembre 1966,	
	residente a Roma in Via Gian Pietro Talamini n.22, Codice	
	Fiscale dichiaratomi: CNT CST 66P49 B819A;	
	- SALVARANI Davide, nato a Bologna il 16 marzo 1993,	
	residente a Carpi (MO) in Via Duomo n.11 int.6, Codice	
	Fiscale dichiaratomi: SLV DVD 93C16 A944Y;	
	- FABBIANI Francesca, nata a Lucca il 19 ottobre 1974,	
	residente a Castelnovo ne' Monti (RE) in Via C.A. Dalla	
	Chiesa n.4, Codice Fiscale dichiaratomi: FBB FNC 74R59 E715B;	
	- NASI Claudia, nata a Castelnovo ne' Monti (RE) il 19	
	luglio 1969, residente a Reggio Emilia in Via Gandhi n.22,	
	Codice Fiscale dichiaratomi: NSA CLD 69L59 C219B;	
	- CAVICCHI Laura, nata a Pieve di Cento (BO) il 18 settembre	

	1955, residente a Pieve di Cento (BO) in Via San Pancrazio	
	n.12, Codice Fiscale dichiaratomi: CVC LRA 55P58 G643X;	
	- BOCCI Francesco, nato a Prato (PO) il 24 gennaio 1980,	
	residente a Ome (BS) in Via Sersane n.56, Codice Fiscale	
	dichiaratomi: BCC FNC 80A24 G999S;	
	- VERATTI Mirko, nato a Cento (FE) il 26 aprile 1970,	
	residente a Modena in Via San Cristoforo n.28 Scala A int.2,	
	Codice Fiscale dichiaratomi: VRT MRK 70D26 C469U.	
	Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità	
	personale io Notaio sono certa, mi chiedono di ricevere il	
	presente atto con il quale convengono e dispongono quanto	
	segue:	
	i signori CONTINI Cristina, SALVARANI Davide, FABBIANI	
	Francesca, NASI Claudia, CAVICCHI Laura, BOCCI Francesco e	
	VERATTI Mirko,	
	dichiarano di costituire come	
	COSTITUISCONO	
	1) ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo	
	n.117/2017 del 3 Luglio 2017 ("Codice del Terzo Settore") e	
	successive modifiche ed integrazioni, un'associazione di	
	<u>promozione sociale</u> denominata	
	"ASSOCIAZIONE NAZIONALE SENTIRE LE VOCI - APS".	
	con sede in Comune di Reggio Emilia, attualmente in <u>Largo</u>	
	<u>Giambellino n. 9.</u>	
	L'associazione potrà istituire, su delibera dell'organo	

	Amministrativo, uffici e sedi operative altrove. Il	
	trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non	
	comporta modifica dell'atto costitutivo/Statuto.	
	L'associazione ha durata illimitata.	
	2) Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore si applicano per l'associazione le norme	
	previgenti ai fini e per gli effetti derivanti	
	dall'iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni di	
	Promozione sociale (APS). Il requisito dell'iscrizione al	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more	
	dell'istituzione del Registro Medesimo, si intende	
	soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi	
	dell'art.101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua	
	iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di	
	Promozione Sociale attualmente previsto dalla specifica	
	normativa di settore.	
	3) L'associazione intende conseguire la personalità	
	giuridica.	
	4) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo	
	svolgimento in favore dei propri associati, di loro	
	familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di	
	interesse generale, avvalendosi in modo prevalente	
	dell'attività di volontariato dei propri associati o delle	
	persone aderenti agli enti associati, quali:	

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001,
e successive modificazioni, di cui alla lettera c)
dell'art.5, comma 1, del D.Lgs.117/2017.

L'associazione ha per oggetto le seguenti attività:

- consulenza, assistenza e sostegno inerenti i disagi
causati dal "sentire voci" in soggetti adulti ed in età
evolutiva e nell'adolescenza, richieste dall'interessato o
da famigliari, insegnanti, operatori tecnico-sanitari,
scuole ed istituzioni sanitarie, anche con l'ausilio di
consulenti esterni, nonché effettuare valutazioni ed
interventi direttamente nella propria sede o in altri locali
idonei;

- creazione di servizi qualificati che forniscano supporto
alla famiglia e si pongano come spazi intermedi tra essa e
la scuola, offrendosi come luoghi d'identificazione,
accettazione e affrontamento, per evitare lo scatenarsi del
disagio mentale nell'età evolutiva;

- formazione di gruppi di esperti in grado di operare in
tutti gli ambiti legati al contesto dell'"udire voci";

- promozione ed organizzazione di attività di orientamento,
inserimento ed integrazione dei bambini e dei ragazzi in età
evolutiva che hanno vissuto o stanno vivendo disagi a causa
dell'"udire voci", fornendo momenti di confronto per

individuare i fattori produttivi, sviluppare competenze relazionali e strategie educative.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, quali:

- la promozione di attività di informazione, formazione, convegni e programmi di sensibilizzazione attorno a problematiche esistenziali, psicologiche e socio sanitarie di persone di qualunque età, che sentano o meno "le voci", rivolte al mondo della ricerca medica, psicologica dei servizi sociali e sanitari - corsi ECM per medici di medicina generale, pediatri, psicologi, psichiatri, infermieri, ecc..- membri di associazione di volontariato, centri di aggregazione giovanile e, più in generale, proposte informative per la cittadinanza;

- organizzazione e svolgimento di corsi, seminari, conferenze, manifestazioni (nazionali ed internazionali), dibattiti, rappresentazioni ed eventi in genere comunque correlati alle attività proprie dell'associazione;

- organizzazione di programmi ed attività di informazione e di aggiornamento, anche in collaborazione con università, istituti di studi e di ricerca, strutture sanitarie, associazioni e società professionali, enti pubblici, scuole primarie e secondarie, dipartimenti di salute mentale, SERT,

consultorio ASL, servizi per minori, per contribuire a

migliorare la professionalità di quanti operano in

quest'area;

- promozione di attività editoriali attraverso la

pubblicazione e la diffusione di materiale informativo quali

libri, video, audio, atti di convegni, nonché studi e

ricerche compiute inerenti gli scopi dell'associazione;

- promozione di convenzioni con istituti pubblici e privati

per le specifiche attività che rientrano negli scopi

dell'associazione;

- creazione di rapporti, collaborazioni, convenzioni, sia in

Italia che all'estero con enti pubblici e privati per

favorire l'interscambio delle conoscenze e delle esperienze

già acquisite;

- favorire il collegamento fra le attività di servizio e

quelle di ricerca e sviluppo anche attraverso la promozione

di apposite reti informatiche per la promozione di indagini

volte al perseguimento di una sempre migliore conoscenza dei

bisogni dei soggetti "uditori di voci";

e così come dettagliatamente indicato all'art.2 dello

Statuto di cui infra.

5) L'associazione si dichiara costituita sotto la piena

osservanza e l'esatto adempimento delle norme portate dal

presente atto costitutivo e da quelle contenute nello

statuto che si allega al presente atto alla lettera "A",

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dopo averne dato lettura ai comparenti stessi.

6) L'associazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività secondo i poteri previsti nello Statuto allegato da un Organo di amministrazione inizialmente costituito da un Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione) composto dai Signori:

* CONTINI Cristina, nata a Carpi (MO) il 9 settembre 1966, residente a Roma in Via Gian Pietro Talamini n.22, Codice Fiscale: CNT CST 66P49 B819A;

* SALVARANI Davide, nato a Bologna il 16 marzo 1993, residente a Carpi (MO) in Via Duomo n.11, Codice Fiscale: SLV DVD 93C16 A944Y;

* FABBIANI Francesca, nata a Lucca il 19 ottobre 1974, residente a Castelnuovo ne'Monti (RE) in Via I° Maggio n.8, Codice Fiscale: FBB FMC 74R59 E715B;

che dureranno in carica n.3 (tre) anni e potranno essere riconfermati.

I comparenti designano inoltre quale **Presidente** dell'Associazione la signora CONTINI Cristina, innanzi generalizzata, alla quale viene conferita la rappresentanza legale e alla carica di Vice-Presidente dell'Associazione il signor SALVARANI Davide, innanzi generalizzato.

I medesimi signori CONTINI Cristina, SALVARANI Davide e FABBIANI Francesca dichiarano di accettare la carica loro

conferita e che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art.2382 del c.c. o da altre norme di legge.

7) A costituire il patrimonio iniziale dell'Associazione, ai sensi dell'art.22 comma 4 del D.Lgs.117/2017, i presenti assegnano alla stessa, destinandoli ad essa in dotazione, la complessiva somma di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), interamente destinati a "fondo patrimoniale di garanzia" verso terzi, indisponibile per esigenze gestionali; la suddetta somma di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) è stata versata mediante assegno circolare n. 8330342359-01 emesso in data 29 gennaio 2019 da CARISBO - Filiale di Bologna San Mamolo intestato alla costituenda associazione, e consegnato al nominato Organo Amministrativo.

Il nominato Organo Amministrativo della costituenda associazione, nella persona della signora CONTINI Cristina quale Presidente, provvederà a depositare la somma suddetta presso le casse sociali ed in particolare su conto corrente intestato alla costituenda associazione.

I componenti dichiarano espressamente che l'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento dell'associazione qui costituita, riservandosi di svolgere le pratiche tutte occorrenti per tale riconoscimento ai sensi dell'art.14 del

	Codice Civile ai fini del conseguimento delle personalità	
	giuridica dell'associazione medesima e quindi riservandosi	
	pure di apportare al presente atto ed allo statuto allegato	
	tutte quelle soppressioni, modificazioni ed integrazioni che	
	fossero a tal fine richieste dalle competenti autorità.	
	A tal fine, il nominato Presidente signora CONTINI Cristina	
	è delegata, nei limiti di Legge, a compiere quanto	
	necessario od anche solo opportuno ai fini del conseguimento	
	della personalità giuridica della qui costituita	
	associazione.	
	8) I componenti convengono di non farsi luogo alla nomina	
	dell'Organo di Controllo, nè del revisore giusta il disposto	
	dell'art.30 e 31 del D.Lgs.117/2017 e degli articoli 10 e 11	
	dello statuto.	
	9) Agli effetti dell'iscrizione del presente atto a	
	repertorio e per ogni altro effetto e disposto di legge i	
	presenti dichiarano che il valore complessivo delle	
	assegnazioni disposte per il presente atto è di Euro	
	15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).	
	10) Le imposte e spese del presente atto, imposte e spese	
	relative alla costituzione dell'associazione, annesse e	
	dipendenti sono a carico dell'associazione.	
	Ai fini fiscali, il presente atto è soggetto ad imposta di	
	registro in misura fissa ai sensi dell'art.82, comma 3 del	
	Decreto Legislativo n.117/2017, così come modificato ed	

integrato dall'art.26 del Decreto Legislativo n.105/2018.

E richiesto lo Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti, i quali da me Notaio interrogati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed a conferma con me Notaio lo sottoscrivono alle ore 18.00 (diciotto e minuti zero).

Atto scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettronici e da me Notaio completato a mano su tre fogli per complessive facciate nove e fino qui nella decima.

F.to Davide Salvarani

F.to Francesco Bocci

F.to Cristina Contini

F.to Francesca Febbiani

F.to Laura Cavicchi

F.to Mirko Veratti

F.to Claudia Nasi

F.to Cecilia Casasole Notaio (Sigillo)

STATUTO

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE SENTIRE LE VOCI"
Associazione di Promozione Sociale (APS)**ART. 1****(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*:

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE SENTIRE LE VOCI - APS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Reggio Emilia e con *durata illimitata*.

ART. 2**(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati, quali:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, **di cui alla lettera c) dell'art.5, comma 1, del D.Lgs.117/2017**

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- attività di consulenza, assistenza e sostegno inerenti i disagi causati dal "sentire voci" in soggetti adulti ed in età evolutiva e nell'adolescenza, richieste dall'interessato o da familiari, insegnanti, operatori tecnico-sanitari, scuole ed istituzioni sanitarie, anche con l'ausilio di consulenti esterni, nonché effettuare valutazioni ed interventi direttamente nella propria sede o in altri locali idonei;
- creazione di servizi qualificati che forniscano supporto alla famiglia e si pongano come spazi intermedi tra essa e la scuola, offrendosi come luoghi d'identificazione, accettazione e affrontamento, per evitare lo scatenarsi del disagio mentale nell'età evolutiva;
- formazione di gruppi di esperti in grado di operare in tutti gli ambiti legati al contesto dell'"udire voci";
- promozione ed organizzazione di attività di orientamento, inserimento ed integrazione dei bambini e dei ragazzi in età evolutiva che hanno vissuto o stanno vivendo disagi a causa dell'"udire voci", fornendo momenti di confronto per individuarne i fattori produttivi, sviluppare competenze relazionali e strategie educative.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, quali:

- la promozione di attività di informazione, formazione, convegni e programmi di sensibilizzazione attorno a problematiche esistenziali,

psicologiche e socio sanitarie di persone di qualunque età, che sentano o meno "le voci", rivolte al mondo della ricerca medica, psicologica dei servizi sociali e sanitari - corsi ECM per medici di medicina generale, pediatri, psicologi, psichiatri, infermieri, ecc..- membri di associazione di volontariato, centri di aggregazione giovanile e, più in generale, proposte informative per la cittadinanza;

- organizzazione e svolgimento di corsi, seminari, conferenze, manifestazioni (nazionali ed internazionali), dibattiti, rappresentazioni ed eventi in genere comunque correlati alle attività proprie dell'associazione;

- organizzazione di programmi ed attività di informazione e di aggiornamento, anche in collaborazione con università, istituti di studi e di ricerca, strutture sanitarie, associazioni e società professionali, enti pubblici, scuole primarie e secondarie, dipartimenti di salute mentale, SERT, consultorio ASL, servizi per minori, per contribuire a migliorare la professionalità di quanti operano in quest'area;

- promozione di attività editoriali attraverso la pubblicazione e la diffusione di materiale informativo quali libri, video, audio, atti di convegni, nonché studi e ricerche compiute inerenti gli scopi dell'associazione;

- promozione di convenzioni con istituti pubblici e privati per le specifiche attività che rientrano negli scopi dell'associazione;

- creazione di rapporti, collaborazioni, convenzioni, sia in Italia che all'estero con enti pubblici e privati per favorire l'interscambio delle conoscenze e delle esperienze già acquisite;

- favorire il collegamento fra le attività di servizio e quelle di ricerca e sviluppo anche attraverso la promozione di apposite reti informatiche per la promozione di indagini volte al perseguimento di una sempre migliore conoscenza dei bisogni dei soggetti "uditori di voci".

L'assemblea degli associati potrà deliberare in merito alla definizione di ulteriori "attività secondarie strumentali" ovvero alla modifica o alla variazione del presente elenco.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore,- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione opera nell'ambito nazionale.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo

settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La domanda di ammissione potrà essere accettata provvisoriamente dal Presidente (o in sua assenza dal Vice Presidente) e dovrà essere sottoposta alla deliberazione dell'Organo Amministrativo in occasione della prima riunione dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

esaminare i libri sociali, secondo le modalità indicate al successivo art. 17;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

frequentare i locali dell'associazione;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e

documentate per lo svolgimento di attività preventivamente autorizzate;
prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi
mancata partecipazione attiva all'associazione due anni consecutivi
può essere **escluso** dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver richiesto le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre **recedere** dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, né rivalutabili né trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

l'Assemblea;
il Consiglio direttivo (Organo di Amministrazione);
il Presidente;
l'Organo di controllo
l'Organo di revisione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

I voti sono *palesi*, tranne quelli riguardanti le persone.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se il loro numero nell'associazione è inferiore a 500, sino ad un massimo di 5 nel caso in cui il numero degli associati sia superiore a 500.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, a mezzo lettera e/o e-mail contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando l'Organo Amministrativo ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il bilancio di esercizio;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sull'esclusione degli associati;

delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento;

delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, fatto salvo quanto infra previsto.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per **modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto** occorre in prima convocazione la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo **scioglimento dell'associazione** e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, trascritto nell'apposito Libro e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, il tutto ai sensi dell'art.13, *D.Lgs. n. 117/2017*;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e proporre l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- *curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.*

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero minimo di tre ad un massimo di n. 5 componenti, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori è *scelta* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Organo Amministrativo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'organo di amministrazione, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge (ART.31 D. Lgs 117/2017), l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del

D.Lgs. 117/2017.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi previa richiesta scritta indirizzata al Presidente ed indicante l'oggetto e le finalità della richiesta.

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di

prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, i quali in tal caso non potranno assumere la qualifica di volontario, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to Davide Salvarani

F.to Francesco Bocci

F.to Cristina Contini

F.to Francesca Fabbiani

F.to Laura Cavicchi

F.to Mirko Veratti

F.to Claudia Nasi

F.to Cecilia Casasole Notaio (Sigillo)